

Lavoro. Ammessi i consulenti, gli avvocati e i commercialisti e i centri servizi delle piccole imprese

Intermediari con «patente» Inps

Una circolare dell'istituto esclude dagli adempimenti Ced e tributaristi

Andrea Carli
MILANO

L'Inps fa ordine sugli intermediari, abilitati a curare agli sportelli dell'istituto (anche attraverso i canali online) gli adempimenti in materia di previdenza e lavoro, quando non siano le imprese a gestirli in modo diretto.

I titolari degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per i dipendenti (compresa la trasmissione dei documenti in via telematica) sono i consulenti del lavoro e gli altri professionisti elencati dalla legge 12 del '79 (avvocati e commercialisti ed esperti contabili). Via libera anche ad associazioni di categoria e centri servizi delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese. Semaforo rosso invece per centri di elaborazione dati (Ced), tributaristi, consulenti fiscali e revisori contabili. Con la circolare 28, pubblicata ieri, l'Inps individua chi ha titolo per predisporre e trasmettere tutti i documenti che riguardano i lavoratori dipendenti.

I consulenti del lavoro e gli altri professionisti elencati dalla legge 12 dovranno essere identificati anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli albi nazionali con cui sono in vigore o stanno per essere concluse le convenzioni. Gli intermediari operano in nome e per conto dei datori di lavoro sulla base di deleghe espresse, che possono già essere registrate grazie a un software messo a disposizione sul sito dell'ente di previdenza. Una volta stampata la delega, l'intermediario la deve custodire

per tutto il periodo di durata del documento e nei cinque anni successivi: se gli viene richiesta, la deve esibire.

Il nuovo sistema di deleghe, si legge nella circolare, sarà a regime dalle denunce contributive relative al periodo di paga di aprile. Per quanto riguarda gli adempimenti svolti dall'azienda non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro se non da parte del datore stesso (persona fisica o legale rappresentante) o di un dipendente che è stato delegato a effettuare questo tipo di adempimenti.

Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, sottolinea: «con la circolare viene evidenziato che i Ced non possono svolgere funzioni in materia di lavoro e previdenza. La lotta all'abusivismo professionale è a garanzia dei cittadini e non degli iscritti agli Ordini». Per Giancarlo Badalin, vice-presidente di Assoced (Associazione italiana Centri elaborazione dati), il passaggio centrale del chiarimento è «l'esclusione di tributaristi ed esperti tributaristi, consulenti fiscali, revisori contabili dal novero dei soggetti abilitati». Secondo il presidente nazionale della Lapet (Associazione nazionale tributaristi) Roberto Falcone «è una circolare che l'Inps si poteva risparmiare. È un chiarimento inutile. Non abbiamo mai rivendicato prerogative sul lavoro dipendente, che è una riserva legittima, già sancita dalla legge 12».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I chiarimenti

01 | GRUPPI DI IMPRESA

I gruppi di impresa possono delegare lo svolgimento degli adempimenti alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate. A sua volta la capogruppo può delegare una qualsiasi delle società del gruppo.

02 | COOPERATIVE

I consorzi di società cooperative possono svolgere questi adempimenti per conto delle società consorziate o possono delegare una consorziata.

03 | AGRICOLI

Per quanto riguarda i datori di lavoro agricoli, sono abilitati a effettuare questi adempimenti i professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici.

